



## NORMATIVA PRASSI

### Smart working per i lavoratori fragili, le modalità di comunicazione

La Legge di bilancio 2023 (Legge n. 197/2022, articolo 1, comma 306) ha prorogato fino al **31 marzo 2023** il diritto per i **lavoratori fragili** di svolgere la prestazione lavorativa in modalità di **lavoro agile**. Pertanto, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ha reso noto che fino al **31 gennaio 2023** le relative comunicazioni per i soggetti "fragili" dovranno essere trasmesse mediante l'applicativo disponibile al sito servizi.lavoro.gov.it, denominato "**Smart working semplificato**". Tale modalità potrà essere utilizzata fino al 31 gennaio unicamente per i lavoratori "fragili" per periodi di lavoro agile con durata "collocata" non oltre al **31 marzo 2023**.

Inoltre, il Ministero avvisa che dal **1° febbraio 2023** le eventuali comunicazioni relative ai lavoratori fragili aventi per oggetto il periodo di lavoro agile dal 1° gennaio al 31 marzo 2023 dovranno essere inoltrate solo mediante la procedura ordinaria sull'applicativo disponibile sempre al sito servizi.lavoro.gov.it, denominato però "**Lavoro agile**". Resta fermo che le comunicazioni dei periodi di lavoro agile per le restanti categorie di lavoratori soggetti alla procedura ordinaria dovranno continuare a essere trasmesse mediante l'applicativo "Lavoro agile" già in uso.

#### Riferimenti

Ministero del lavoro e delle politiche sociali, comunicato 31 dicembre 2022

### Autoliquidazione 2022/23: riduzioni contributive, scadenze e modalità di adempimento a carico dei datori di lavoro

Con la nota in commento, l'INAIL ha fornito le istruzioni operative relative all'**autoliquidazione 2022/2023** con particolare riferimento alle **riduzioni contributive** e al riepilogo delle scadenze e delle modalità di adempimento a carico dei datori di lavoro. In particolare, fermo restando il termine del 16 febbraio 2023 per il versamento del premio di autoliquidazione in unica soluzione o della prima rata in caso di pagamento rateale, il termine per la presentazione delle dichiarazioni delle retribuzioni effettivamente corrisposte nell'anno 2022 è il **28 febbraio 2023**.

I contributi associativi devono essere versati in unica soluzione entro il 16 febbraio 2023. I datori di lavoro titolari di **PAT** (posizioni assicurative territoriali) devono presentare le dichiarazioni delle retribuzioni soltanto con i servizi telematici AL.P.I. online, che calcola anche il premio dovuto, e Invio telematico Dichiarazione Salari. Il numero di riferimento del premio di autoliquidazione 2022/2023 da indicare nel modello F24 è 902023.

I datori di lavoro del settore marittimo titolari di **PAN** (posizioni assicurative navigazione) devono trasmettere le dichiarazioni delle retribuzioni esclusivamente con il servizio online "Invio retribuzioni e calcolo del premio". Il servizio calcola il premio dovuto e indica il numero di riferimento da riportare nel modello F24 per effettuare il pagamento. Tramite il suddetto servizio è possibile chiedere anche il certificato di assicurazione dell'equipaggio.

Le imprese armatrici devono, inoltre, allegare tramite la specifica funzione prevista nel servizio online la seguente documentazione: per il certificato Ruolo unico, la



## NORMATIVA

documentazione relativa alla consistenza della flotta; per i certificati Comandata, Concessionari, Prove in mare, Tecnici ispettori e Appalti officina, l'elenco dei nominativi del personale assicurato. Il premio di autoliquidazione, comunque, può essere pagato, anziché in unica soluzione entro il 16 febbraio 2023, in **quattro rate trimestrali**, ognuna pari al **25%** del premio annuale, dandone comunicazione direttamente con i servizi telematici previsti per la presentazione delle dichiarazioni delle retribuzioni. In questo caso sulle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi, calcolati applicando il tasso medio di interesse dei titoli di Stato per l'anno 2022 determinato dal MEF.

I datori di lavoro che presumono di erogare nell'anno 2023 retribuzioni per un **importo inferiore** a quello corrisposto nel 2022 devono inviare all'INAIL entro il **16 febbraio 2023** la comunicazione motivata di riduzione delle retribuzioni presunte, con il servizio **Riduzione Presunto**, indicando le minori retribuzioni che prevedono di corrispondere nel 2023. Entro la stessa data anche gli **armatori** devono effettuare la comunicazione motivata di riduzione delle retribuzioni presunte con il servizio a loro dedicato **Riduzione presunto per le PAN/certificati** per cui ne ricorrono i presupposti.

Nella nota in commento, l'INAIL elenca poi, a legislazione vigente, le riduzioni contributive che si applicano all'autoliquidazione 2022/2023 e da informazione sulle date di disponibilità sul sito istituzionale dei servizi telematici correlati.

### Riferimenti

INAIL, nota 30 dicembre 2022

## Conguaglio 2022 dei contributi previdenziali e assistenziali, le istruzioni dell'INPS

L'INPS fornisce indicazioni in ordine alle modalità da seguire per lo svolgimento delle **operazioni di conguaglio**, relative all'anno 2022, finalizzate alla corretta quantificazione dell'imponibile contributivo, anche con riguardo alla misura degli elementi variabili della retribuzione. I datori di lavoro potranno effettuare le operazioni di conguaglio, oltre che con la denuncia di competenza del mese di "dicembre 2022" (scadenza di pagamento 16 gennaio 2023), anche con quella di competenza di "gennaio 2023" (scadenza di pagamento 16 febbraio 2023). Considerato, inoltre, che dal 2007 i conguagli possono riguardare anche il TFR al Fondo di Tesoreria e le misure compensative, l'Istituto fa presente che le relative operazioni potranno essere inserite anche nella denuncia di "febbraio 2023" (scadenza di pagamento 16 marzo 2023), senza aggravio di oneri accessori. Resta fermo l'obbligo del versamento o del recupero dei contributi dovuti sulle componenti variabili della retribuzione nel mese di gennaio 2023.

Nella circolare in commento vengono illustrate le modalità di rendicontazione di diverse fattispecie. Per quanto riguarda gli **elementi variabili della retribuzione (D.M. 7.10.1993)**, ad esempio, gli eventi o elementi che hanno determinato l'aumento o la diminuzione delle retribuzioni imponibili, di competenza di dicembre 2022, i cui adempimenti contributivi sono assolti nel mese di gennaio 2023, vanno evidenziati nel flusso UniEmens valorizzando l'elemento **<VarRetributive> di <DenunciaIndividuale>**, per gestire le variabili retributive e contributive in aumento e in diminuzione con il conseguente recupero delle contribuzioni non dovute. Tra le variabili retributive l'Istituto ha, altresì, ricompreso i ratei di retribuzione del mese precedente (per effetto di assunzione intervenuta nel corso del mese) successivi alla elaborazione delle buste paga, ferma restando la collocazione temporale dei contributi

## NORMATIVA

nel mese in cui è intervenuta l'assunzione stessa. Conseguentemente, se l'assunzione è intervenuta nei mesi da gennaio a novembre non occorre operare alcun accorgimento; se l'assunzione interviene nel mese di dicembre e i ratei si corrispondono nella retribuzione di gennaio, è necessario evidenziare l'evento nel flusso UniEmens.

In merito al **contributo aggiuntivo IVS dell'1%** (articolo 3-ter del D.L. n. 384/1992), ai fini del versamento del contributo in trattazione, deve essere osservato il metodo della mensilizzazione del limite della retribuzione; tale criterio può rendere necessario procedere a operazioni di conguaglio, a credito o a debito del lavoratore, degli importi dovuti a detto titolo. Le operazioni di conguaglio si rendono, altresì, necessarie nel caso di **rapporti di lavoro simultanei**, ovvero che si susseguono nel corso dell'anno civile. In tale ultimo caso, le retribuzioni percepite in costanza di ciascun rapporto si cumulano ai fini del superamento della prima fascia di retribuzione pensionabile. Il dipendente è, quindi, tenuto a esibire ai datori di lavoro successivi al primo la prevista Certificazione Unica (o dichiarazione sostitutiva) delle retribuzioni già percepite. I datori di lavoro provvederanno al conguaglio a fine anno (ovvero nel mese in cui si risolve il rapporto di lavoro) cumulando anche le retribuzioni relative al precedente (o ai precedenti rapporti di lavoro), tenendo conto di quanto già trattenuto al lavoratore a titolo di contributo aggiuntivo.

Con riferimento ai lavoratori per i quali nell'anno 2022 sono state versate **quote di TFR al Fondo di Tesoreria**, i datori di lavoro dovranno determinare la rivalutazione ai sensi dell'articolo 2120 c.c. (separatamente da quella spettante sul TFR accantonato in azienda) e calcolare sulla stessa, con le modalità previste dall'Agenzia delle entrate, l'imposta sostitutiva del 17%. L'importo di quest'ultima sarà recuperato in sede di conguaglio con i contributi dovuti all'INPS. Le somme eventualmente conguagliate in eccedenza a titolo di imposta sostitutiva – sia all'atto del versamento dell'acconto che in altre ipotesi – potranno in ogni caso essere restituite, attraverso la compilazione delle sezioni **<Denuncia Individuale>** e **<Denuncia Aziendale>** sulla base delle modalità descritte nel documento tecnico UniEmens. La circolare in oggetto contiene anche disposizioni in merito al recupero dei contributi sul compenso ferie non godute, ai fringe benefits, alle auto aziendali concesse a uso promiscuo, ai prestiti ai dipendenti, e indicazioni per le operazioni di conguaglio con riferimento alle denunce contributive presentate con il flusso Uniemens ListaPosPA da Amministrazioni, Enti e aziende il cui personale è iscritto alla Gestione pubblica.

### Riferimenti

INPS, circolare 31 dicembre 2022, n. 139

## Riscatto anni di laurea: nuovo simulatore dell'INPS

L'INPS ha annunciato il rilascio di una nuova versione del servizio pre-login per il supporto all'utenza nella valutazione degli effetti del **riscatto del corso universitario di studi** ai fini pensionistici. Nel servizio è stata integrata anche il calcolo del riscatto con il criterio della **riserva matematica** per i soggetti che hanno periodi di riscatto e/o lavorativi collocati nel sistema di calcolo **retributivo** della futura pensione. Inoltre, è stata inserita la possibilità di valutare gli effetti di un eventuale passaggio al **sistema contributivo** rispetto al calcolo del riscatto.

Le date e gli importi presentati all'utente dal servizio sono calcolati solo sulla base delle informazioni inserite in modo anonimo dallo stesso e devono essere considerati indicativi e orientativi, potendosi discostare da quanto comunicato all'utenza a seguito della



## **NORMATIVA**

presentazione formale della domanda di riscatto, il cui iter istruttorio prevede la verifica della contribuzione effettivamente versata e degli ulteriori dati che risultano negli archivi dell'INPS necessari al calcolo. Nel corso della simulazione viene indicato anche un importo futuro della pensione ipotetica che tuttavia, pur essendo determinato sulle regole di calcolo nei sistemi retributivo e contributivo, non rappresenta una stima dell'importo che sarà erogato, in quanto il calcolo non è collegato all'effettiva posizione assicurativa ma prende in considerazione solo i dati immessi dall'utente. Qualora l'utente lo desideri, potrà utilizzare gli altri appositi servizi dell'Istituto accessibili con la propria **identità digitale** per ottenere stime più precise, basate sui dati dell'utente presenti negli archivi INPS.

### **Riferimenti**

INPS, messaggio 30 dicembre 2022, n. 4681